



Questione di sicurezza e femminismo punitivo: intervista a Tamar Pitch

Federica Borlizzi¹

¹ Dottoranda di Sociologia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre.

Partiamo dal controverso “diritto alla sicurezza”. Quando, a suo avviso, la “sicurezza” ha smesso di indicare la tutela dei diritti civili e sociali di tutti e tutte, ammesso che abbia mai significato ciò, per divenire parola al servizio dell’ideologia securitaria e per declinarsi nella dimensione locale di “sicurezza urbana”?

Nei miei ricordi il cambiamento non è stato tanto questo. Il passaggio che, piuttosto, mi viene in mente è quello da “sicurezza sociale”, ossia dalla sicurezza prodotta dalle misure di welfare (in Italia simbolizzata in particolare dall’istituzione del servizio sanitario nazionale), la sicurezza intesa come immunizzazione dal rischio di vittimizzazione dalla criminalità e, soprattutto, dalla criminalità di strada. La “sicurezza dei diritti civili e sociali” è affermazione di Baratta (2001), che, alludendo al welfare, indica il significato che il termine sicurezza avrebbe dovuto avere ma che, in realtà, non ha avuto nelle vicende successive e che non mi pare sia mai comparso, in questo senso, nel dibattito pubblico. Ciò che aveva sorpreso me e quelli della mia generazione, cresciuti negli anni ’60 e ’70, è stato dunque questo mutamento: non si parlava più di “sicurezza sociale”.

In Italia la particolare declinazione di “sicurezza urbana” avviene agli inizi degli anni ’90 e siamo stati noi [con il Progetto *Città Sicure*] ad introdurla nel contesto pubblico. Una introduzione tardiva rispetto alle ricerche e alle politiche di sicurezza urbana già presenti in Gran Bretagna ed in Francia. Poiché in questi due Paesi queste politiche miravano ad essere inclusive e democratiche, le abbiamo riprese anche noi negli anni 90, per prevenire, speravamo, derive “di destra”, come quelle statunitensi della

“tolleranza zero”. In Inghilterra, sono infatti i sociologi della devianza di sinistra (i cosiddetti nuovi realisti: Jock Young, John Lea, ecc.) a farsi promotori di questo nuovo modo di intendere la sicurezza, animati dalle migliori intenzioni. In Francia, tutto ha inizio con il Rapporto Bonnemaïson², che nacque a ridosso delle rivolte nelle banlieue. L’idea era quella di intervenire sul tema della “sicurezza urbana” in due diversi modi: da un lato, attraverso interventi sociali di “prevenzione integrata”, dall’altro, facendo comunicare le diverse istanze presenti sul territorio sia quelle più direttamente repressive, sia i servizi sociali e la cittadinanza attiva.

Soffermandoci sugli studi criminologici, alcuni autori evidenziano come dalle teorie eziologiche della criminalità ed in particolare dall’eziologia della deprivazione si è passati al paradigma “attuariale” ed il controllo sociale si è indirizzato verso categorie predeterminate di soggetti in considerazione delle “classi di rischio” cui appartengono, con una prevalente attenzione sulla tutela delle presunte vittime. Sembra, insomma, che le scienze criminologiche “dominanti” abbiano,

²Il Rapporto Bonnemaïson (1982) prende il nome dal politico francese Gilbert Bonnemaïson (1930-2008) che, nel dicembre del 1982, ha presieduto la Commissione dei sindaci francesi sulla sicurezza. Il Rapporto era stato commissionato in seguito ai disordini urbani avvenuti in molte città francesi nel 1981 e, individuando come problema la violenza urbana, insiste sulla necessità di una strategia di integrazione e solidarietà, attraverso *partnerships* tra agenzie penali e agenzie sociali. Per maggiori approfondimenti, si veda T. Pitch (2001, pp. 137-158).

ad un certo punto, smesso di indagare i fattori sociali della devianza e il possibile legame tra criminalità ed emarginazione sociale, per focalizzarsi su una nozione di “rischio” che, come da lei evidenziato in alcuni scritti, individualizza e decontestualizza la “questione criminale” e contribuisce a “privatizzare” la questione della sicurezza cittadina. Quando e perché è avvenuto tale passaggio? Inoltre, queste teorie criminologiche hanno giocato un ruolo decisivo nel passaggio politico dalla “prevenzione sociale” alla “prevenzione situazionale” o si sono limitate a fotografare le strategie di politica criminale che si stavano già attuando in concreto?

Entrambe le cose. Negli Stati Uniti, alcuni autori (cfr. J. Simon, 2008) evidenziano come già dalla metà degli anni '60 si cominci a far uso di un modo di governare *through crime*, ossia mediante la paura della criminalità. Anche David Garland (2004) mette in luce i mutamenti della cultura del “controllo”, con il progressivo venir meno del cosiddetto compromesso keynesiano. Mutano, corrispettivamente, i modi di studiare la criminalità. Simon e Feeley sono stati tra i primi a rilevare l'emergere di una criminologia attuariale (cfr. J. Simon, M. M. Feeley, 1992 e 1994), concentrata sulla rilevazione di popolazioni “a rischio” di commettere reati, e dunque preoccupata piuttosto di scovare modi di mettere al sicuro le potenziali vittime, che di interrogarsi, come tu dicevi prima, sulle supposte cause della criminalità. Le quali, del resto, almeno fino ai ripensamenti dei nuovi realisti inglesi “di sinistra”, non interessavano granché

nemmeno le criminologie, appunto, di sinistra, per via della svolta avvenuta con i *labelling theorists* negli anni Sessanta. Giusto una precisazione: intendo qui con “criminologie” tutti i saperi che si occupano della questione criminale (e, dicendo questione criminale invece che “criminalità”, è evidente che mi riferisco alle discipline sociologiche). Del resto, ho sempre ritenuto che la criminologia non avesse uno statuto disciplinare autonomo.

Ricostruendo le politiche sulla “sicurezza urbana” che, dagli anni '90 ad oggi, si sono prodotte nel nostro Paese, ciò che emerge è una “naturale” fascinazione delle destre per gli slogan della “tolleranza zero” verso microcriminalità e *incivilities* ed una innaturale ma altrettanto tempestiva adesione dei partiti “progressisti” ai medesimi ideali. Possiamo dire che vi è sempre stata, anche all'interno dei partiti della sinistra, la completa assenza di una cultura di riferimento che volesse affrontare in una prospettiva inclusiva i nuovi conflitti sociali che si delineavano nello spazio urbano? Cosa ha impedito, a suo avviso, la nascita di tale cultura?

Negli anni Settanta del secolo scorso, in realtà, le culture di sinistra nate con il '68 erano aperte ad una prospettiva democratica e inclusiva: ricordiamo le lotte di Basaglia per la chiusura dei manicomi, la nascita di magistratura democratica, la costituzione di sindacati di polizia, l'appoggio alle rivolte dei detenuti, il movimento di “liberarsi dalla necessità del carcere”. Il grande partito della sinistra, il PCI, conteneva molte

anime, ma quella antiautoritaria e antistituzionale era certamente minoritaria. L'esperimento di *Città sicure*, voluto da Massimo Pavarini, in qualche modo avrebbe voluto innestare ciò che rimaneva delle culture del '68 sul tronco istituzionale delle regioni e dei comuni, istanze decentrate, e sempre più rilevanti, di governo. La debolezza politica degli eredi del PCI, alla ricerca affannosa di legittimazione e consenso, è stata una delle ragioni non solo o non tanto del fallimento di quel progetto, ma piuttosto dell'inseguimento di politiche fino allora appannaggio delle destre: chiamate però con un altro nome. Non è più l'ordine pubblico, ma la sicurezza dei cittadini (costruita come un diritto) ciò che viene perseguito (o si dice di voler perseguire).

Tanto nel decreto ministeriale di Maroni (5 agosto 2008) quanto nel decreto-legge di Minniti (d.l. n.14/2017), la sicurezza urbana viene definita come "bene pubblico", riprendendo una definizione elaborata dai giuristi/e e dai sociologi e sociologhe che hanno fatto parte del progetto *Città Sicure*. Tuttavia lei, già nel 2000, evidenziava come non fosse sufficiente concepire la sicurezza urbana come "bene pubblico" dinanzi alla crisi dello Stato sociale mentre definirla "bene comune" sollevava il problema della fragilità del legame sociale (T. Pitch, 2000). Insomma, non sorge il dubbio che sia la "sicurezza urbana" a rappresentare di per sé un problema, al di là delle sue possibili definizioni?

Minniti ci ha letto, ma non ci ha capito; o, più probabilmente, ci ha volutamente interpretato a modo suo, usando quanto

avevamo scritto per legittimare un decreto sicurezza che riprende e rilancia sia il precedente decreto Maroni sia le variegate ordinanze sindacali che sindaci di tutti i colori hanno emanato negli anni. Per inciso, il decreto Minniti anticipa la guerra alle ONG che effettuano salvataggi nel Mediterraneo, poi vigorosamente portata avanti da Salvini. Non è tanto la sicurezza urbana ad essere problematica, quanto intenderla come un fine, piuttosto che un mezzo, rischio che mi sembrava tale anche all'epoca di *Città sicure*. Mettere la sicurezza, definita come immunizzazione dai rischi di diventare vittime di criminalità e inciviltà, al centro del discorso pubblico, pensavo e dicevo, avrebbe inevitabilmente portato a derive securitarie: ritenevo già all'epoca, all'inizio degli anni '90, che, se il nostro obiettivo era quello di mettere in campo politiche produttrici di (maggior) sicurezza, non le avremmo dovute chiamare così. La (maggior) sicurezza non poteva che essere un *by product* delle politiche proposte. Parlare di "politiche di sicurezza" porta a derive securitarie, lo ripeto, checché ne dicesse il buon Baratta. È inutile parlare di sicurezza dei diritti. Se dici sicurezza è finita. È un termine che andrebbe bandito, invece è troppo tardi. Oramai la parola "sicurezza" viene utilizzata per tutto.

Infatti, lei stessa ha evidenziato come, tramite il progetto *Città Sicure*, avete rischiato di essere degli "apprendisti stregoni". A suo avviso, cosa in quel progetto non ha funzionato?

Bisogna intenderci sul cosa si significhi "funzionare" o "non funzionare". Io non ho mai pensato che il progetto *Città Sicure*

potesse produsse gli effetti sperati perché, fin dall'inizio, ritenevo che la sicurezza non potesse essere un "fine" delle politiche. Questo lo dicevo già nel 1992. Peraltro, bisogna preliminarmente definire il concetto di "sicurezza". Sicurezza di chi? Sicurezza rispetto a che cosa? A quando? Ricordo che con Massimo [Pavarini] mi sono scontrata più volte su una questione banale, ossia sul fatto che i cittadini non fossero tutti uguali, a cominciare dal genere: la sicurezza per le donne e quella per gli uomini è ben diversa³. Inoltre, già allora, si poteva intravedere il rischio che la "sicurezza" diventasse un modo per dividere tra "perbene" e "permale". Chi sono i cittadini? Se con questo termine si vogliono indicare gli abitanti di una città, allora lo sono anche i e le senz'altro, quelli e quelle che vendono servizi sessuali, quelli e quelle che chiedono l'elemosina, ecc.

In ogni caso, l'idea del Progetto *Città Sicure* era venuta in mente a Massimo [Pavarini] per via delle esperienze che già si erano verificate in Francia ed in Inghilterra: occuparci noi di sicurezza, prima che diventasse terreno fertile per le destre. L'intento era quello di realizzare la c.d. "prevenzione integrata": da un lato, prevenzione sociale; dall'altra la messa in rete delle agenzie di sicurezza presenti nel territorio (le varie polizie) con i servizi sociali e le organizzazioni dei cittadini. L'obiettivo era quello di decriminalizzare la tutela dell'ordine

pubblico nelle città, attraverso, appunto, politiche che mettessero insieme le varie agenzie, compresi i cittadini.

Wolf Bukowski (2019) ha pubblicato un libro in cui criticava apertamente il Progetto *Città Sicure* e, nel rispondere ad una mia recensione (cfr. T. Pitch, 2019) al suo lavoro, ci accusava di esser stati noi agli inizi degli anni '90, tramite le nostre "ricerche-intervento" nelle città emiliane, ad aver instillato il germe dell'insicurezza tra la popolazione. Può essere, anche se mi sembra francamente esagerato. Siamo stati, forse, "apprendisti stregoni", ma sono convinta che, in ogni caso, la deriva securitaria sarebbe arrivata anche nel nostro Paese. Noi volevamo evitare che venissero attuate, anche qui, politiche di "tolleranza zero". Invece è proprio quello che è successo.

Dalle ordinanze di Maroni nel 2008 siamo passati al Daspo urbano di Minniti, con un incisivo controllo della mobilità di quei soggetti che, nelle nostre città, pongono in essere dei comportamenti ritenuti pericolosi, immorali, incivili, pur non integrando - in alcuni casi - alcuna tipologia di reato. Vorrei chiederLe se in questo passaggio intravede un salto di qualità del diritto municipale punitivo e di quella "prevenzione situazionale" che agisce limitando lo spazio di vita e di movimento di quanti sono considerati indecorosi.

³ A riguardo, si rimanda a T. Pitch, C. Ventimiglia (2001). Nell'ambito di tale testo, Pitch evidenzia come le analisi che adottano un'ottica di genere producono i risultati più rilevanti per una riflessione globalmente critica sul tema della sicurezza urbana, essendo il genere "criterio ordinatore" dell'esperienza degli individui in società, *ivi*, pp. 12-13.

Non lo so perché non l'ho studiato. Con la rivista *Studi sulla Questione Criminale*, il Centro di Riforma dello Stato e *Volere la luna*, abbiamo organizzato dei seminari sulla repressione del dissenso politico e devo dire che ciò che emerge è un utilizzo ampio delle misure

amministrative, con lo strumento penale che scatta quando queste ultime vengono violate. Il Daspo urbano sembra dunque inserirsi in una serie di processi e meccanismi che stanno emergendo.

Analizzando l'applicazione del Daspo urbano a livello nazionale, emerge come dal 20 febbraio 2017 al 30 settembre 2020, siano stati emanati ben 21.679 provvedimenti, di cui l'88% è rappresentato da ordini di allontanamento di 48 ore a danno di senzatetto, venditori ambulanti, parcheggiatori abusivi e prostitute. Come si può anche solo narrare che tali misure abbiano un'efficacia nel contrasto alla microcriminalità? E perché, a suo avviso, si sono scelte proprio tali condotte da sanzionare?

Semplicemente perché si dice che questi comportamenti generano insicurezza nella popolazione "perbene". Si tratta di una efficacia puramente simbolica, che porta ad adottare misure vessatorie contro i marginali ed i poveri. L'intento neanche troppo implicito è quello di "ripulire" i centri storici, allontanare gli "indecorosi" dalle zone di pregio.

Venendo alla nazionalità dei soggetti destinatari del Daspo urbano, dai dati emerge come un 61% siano stranieri ed un 39% italiani. Come legge tale dato?

Se guardiamo al rapporto tra popolazione straniera ed italiana, è evidente come si tratti di una misura che si dirige prevalentemente nei riguardi degli stranieri. Così come avveniva per le ordinanze dei sindaci.

Rispetto al sesso dei soggetti colpiti emerge come l'86% dei destinatari delle misure sia di sesso maschile ed il 14% di sesso femminile. Dato significato se confrontato con la popolazione detenuta dove le donne rappresentano il 4%. Questa importante presenza di donne "daspate" si può ricollegare anche al fatto che le donne rischiano di essere destinatarie dell'ordine di allontanamento nel caso in cui svolgano attività di meretricio. Infatti, sono state incluse tra le condotte sanzionabili con questa misura quelle che si sostanziano in "atti contrari alla pubblica decenza" definiti dalla Cassazione come quegli atti che "ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione" (Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 37823/2013).

È la tipica norma in bianco, da sempre utilizzata per criminalizzare l'attività di meretricio.

Il decreto Minniti consente ai regolamenti di polizia urbana delle singole città di andare ad estendere le aree urbane in cui poter applicare il c.d. mini-Daspo. Noi abbiamo analizzato i nuovi regolamenti di polizia urbana delle città di Milano, Genova e Roma dove emerge chiaramente come sia sempre il centro storico di queste metropoli ad essere stato definito come "zona da proteggere" attraverso l'applicazione dell'ordine di allontanamento, che di conseguenza è stato utilizzato quasi esclusivamente proprio nel cerchio più interno di tali città. Quindi

possiamo dire che la tutela del “decoro” riguardi solo alcune parti delle metropoli e che la sicurezza urbana sia strettamente connessa con la trasformazione neoliberista delle città?

Io penso, lo ripeto, che la questione sia proprio questa. D'altronde, all'epoca della “tolleranza zero”, Giuliani aveva preso di mira solo Manhattan, non il resto della città. Bisogna, dunque, rendere appetibili i centri storici, il che vuol dire farne una vetrina. Noi non abbiamo “città globali” come gli altri Paesi. Le nostre sono c.d. “città d'arte”. Io sono convinta che per “decoro” si intenda la “vetrinizzazione” dei centri storici. Ed abbiamo visto, con la pandemia, come proprio i centri storici siano divenuti oramai luoghi morti, dove le uniche attività sopravvissute sono quelle di Airbnb.

Nell'analisi dei regolamenti di polizia urbana è saltato fuori una vera e propria anomalia romana. Se, infatti, Milano e Genova si sono limitati ad inserire le zone in cui estendere l'utilizzo dell'ordine di allontanamento, il regolamento di polizia urbana di Roma è stato completamente riscritto alla luce dei nuovi strumenti messi a disposizione dal decreto Minniti, estendendo -in maniera del tutto illegittima- le condotte dinanzi alle quali potrà trovare applicazione il mini-Daspo. Quindi, ad esempio, gli abitanti della Capitale rischiano di essere sottoposti ad un ordine di allontanamento se si siedono sulle scalinate di Trinità dei Monti o se bivaccano in luoghi pubblici. La domanda è: se si

accettano questi strumenti di controllo della mobilità, pensando che riguardino solo i cittadini “permale” non vi è il rischio - come dimostra il caso romano - che, via via, ad essere censurati siano i comportamenti più variegati che mettono in campo anche i c.d. cittadini “perbene”? Con un Daspo urbano utilizzato anche contro i giovani della movida o i turisti “low cost”?

Certo. D'altronde, la linea tra “perbene” e “permale” è mobile e la popolazione “permale” tende ad allargarsi. Tra i “permale” sicuramente sono inseriti i giovani delle movide “moleste” ma anche, appunto, i turisti a “basso costo”. Si tratta di una tendenza antica, che già era evidente con le ordinanze dei sindaci. Il meccanismo è sempre il medesimo: basta un'ordinanza o un regolamento di polizia urbana per stabilire chi bisogna ritenere “permale”.

Cosa possiamo fare contro queste politiche della sicurezza urbana e del “decoro”? Quanto è importante occupare lo spazio pubblico che vorrebbero sottrarci e privatizzare? Quanto è importante tentare di tessere legami e costruire reti di mutualismo proprio con quelle soggettività marginali maggiormente colpite da questi dispositivi di controllo?

Non mi chiedere il “che fare”. Non lo so. Ci sono tante esperienze di attivismo che tentano di affrontare in un'ottica inclusiva le problematiche che si pongono nei contesti urbani, creando

sinergie con chi vive in una condizione di marginalità. Altro aspetto essenziale è la pianificazione urbana. Non si può concentrare la buona borghesia in un quartiere, buttando fuori gli altri. Se si cominciano a concedere una serie di licenze e si consolida il processo di gentrificazione è evidente che anche quel luogo si svuoterà dai vecchi abitanti.

In uno dei suoi ultimi libri (T. Pitch, 2022, pp. 17-23) evidenzia come la sostituzione nel discorso pubblico del lemma “ordine pubblico” con quello “sicurezza” abbia comportato alcune importanti conseguenze. Può evidenziare brevemente quali siano state queste conseguenze più significative? Particolarmente importante mi sembra il diverso ruolo del “conflitto” dinanzi all’ordine pubblico e alla sicurezza, con il rischio di una de-politicizzazione di quest’ultima attraverso un occultamento degli interessi di potere che vi sono dietro la questione sicurezza.

L’ordine pubblico non è sparito dal discorso generale ma si parla molto più di “sicurezza”. Quest’ultima è costruita come diritto dei cittadini, che ne sarebbero i beneficiari. Diversamente, l’ordine pubblico (che è cosa diversa da “ordine sociale”) si riferisce alla tutela delle istituzioni e dello Stato, in questo senso sono questi ultimi a dover essere tutelati. Io faccio parte di una generazione che contestava apertamente l’ordine pubblico, con una possibilità di contestazione che derivava proprio dal fatto di non essere declinato come diritto dei cittadini. La torsione da ordine pubblico a sicurezza comporta, invece, una legittimazione di politiche che, in realtà, sono di ordine pubblico ma

vengono presentate come politiche in difesa dei singoli cittadini, in quanto diritto di questi ultimi. Peraltro, si realizza una vera e propria ambivalenza: da un lato, la sicurezza è un diritto dei singoli cittadini (ogni cittadino ha il diritto di sentirsi sicuro); dall’altro, ciascun cittadino ha il dovere di provvedere alla propria sicurezza. Dunque, se all’ordine pubblico deve provvedere solo lo Stato, la sicurezza è - per contro - presentata sia come un diritto sia come un dovere dei cittadini. Hai lasciato la porta aperta e sono arrivati i ladri? Allora non sei una vittima meritevole. L’esempio tipico è quello delle donne. Va bene se ti succede qualcosa qualora tu ti sia comportata come dovevi (eri in giro di giorno, vestita decorosamente, ecc). Altrimenti non sei una vittima meritevole. Le prostitute, ad esempio, non hanno diritto alla sicurezza perché si espongono al rischio.

Rimanendo sulla questione della conflittualità sociale e della sua de-politicizzazione, lei parla dello slittamento dal “paradigma dell’oppressione” ad un “paradigma della vittimizzazione”. Ci può spiegare meglio quando e perché è avvenuto questa transizione e, inoltre, cosa ha comportato?

La prima volta che ho scritto di questo slittamento è stato nel 1989 nel libro “Responsabilità limitate”. Osservavo questo slittamento nell’analizzare la campagna del movimento femminista per cambiare la legge contro la violenza sessuale. Una campagna molto lunga, iniziata nel 1979 con il deposito di un disegno di legge di iniziativa popolare e conclusasi solo nel 1996, con

l'approvazione della legge attuale. Il disegno di legge di iniziativa popolare era in verità molto scarno, disponendo solo per lo spostamento del reato di violenza sessuale dai delitti contro la morale ai delitti contro la persona, e introducendo la procedibilità d'ufficio. Molte femministe (io tra queste) contestavano questa campagna sia nel merito che nel metodo: nel merito, in particolare dissentendo dalla procedibilità d'ufficio, nel metodo poiché ritenevamo che non dovessero essere le donne a scrivere una legge, per di più penale, ossia a legiferare "sui corpi delle donne", come si diceva allora. Le leggi sono sempre il prodotto di compromessi, come poi è puntualmente avvenuto con questa nel 1996, approvata grazie all'alleanza trasversale di un certo numero di parlamentari donne. È una legge che non ci è mai piaciuta, perché, oltre allo spostamento dai delitti contro la morale ai delitti contro la persona, di fatto norma e disciplina l'esercizio della sessualità, dicendo come deve essere per non essere violenza (ossia mite, tenera, etc.), poi mette una ipoteca pesante sulla sessualità delle persone minori di età e dei e delle disabili. Quello che si voleva evitare, tra le altre cose, era, giustamente, la vittimizzazione secondaria. Ma come fai? A parte che per questo non c'era bisogno di cambiare la legge, ma semmai di "civilizzare" magistratura e avvocati/e, rimane sempre la questione delle garanzie per l'imputato. Nell'attuale formulazione, l'art. 609 bis del codice penale richiede che la condotta sia attuata con "violenza o minaccia". In Spagna è recentemente passata una legge in base alla quale risulterebbe bastevole l'assenza di consenso. Ma come lo dimostri?

In realtà il Comitato Cedaw proprio recentemente, nel giugno 2022⁴, ha raccomandato all'Italia di eliminare dall'art. 609 bis c.p. la "violenza e la minaccia" come elementi costitutivi del reato di violenza sessuale, mantenendo come determinante il "consenso".

Ma come fai a dimostrarlo? Rimetti di nuovo la vittima al centro. Come fai a dimostrare che la persona non aveva dato il consenso? Qualche garanzia per l'imputato nel diritto penale la devi mantenere. Per questo dico che una legge è necessaria ma non la devono fare le donne perché è sempre un compromesso. Togliamo "violenza o minaccia", vediamo cosa succede. Non lo so se è la soluzione migliore. O meglio, lo è sul piano simbolico, ma nei processi?

⁴ Il Comitato Cedaw, nella pronuncia "F. contro Italia" (148/2019) del 20 giugno 2022, ha stigmatizzato l'uso di pregiudizi giudiziari sessisti da parte della magistratura italiana, ritenendo che il nostro Paese avesse violato gli articoli 2, 3, 5 e 15 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Cedaw) nei confronti di una donna che, già vittima di violenza domestica, aveva denunciato di essere stata stuprata dall'agente di polizia giudiziaria incaricato di svolgere le indagini sul suo caso. Nell'ambito di questa pronuncia, il Comitato ha formulato una serie di raccomandazioni all'Italia, tra cui quella di: "removing from the defining elements of sexual offences the requirement for the victim to prove penetration, force or violence, unless such evidence is required to establish an additional offence or aggravating circumstances" (punto 9). Per maggiori approfondimenti si rimanda a: Associazione Differenza Donna (2022) e a P. Di Nicola Travaglini (2022).

Ma perché, a suo avviso, l'origine del femminismo punitivo⁵ e dello slittamento dal “paradigma dell'oppressione” al “paradigma vittimario” è proprio da rintracciarsi nella battaglia - che ci stava raccontando - di una parte del movimento femminista per modificare il reato di violenza sessuale?

Come dicevo, si tratta di una battaglia iniziata nel 1979 e che, negli anni, si è trasformata, con l'aggiunta di molte altre esigenze ed istanze, anche provenienti dal mondo cattolico. A me sembrava che in questa battaglia di una parte consistente del movimento femminista si potesse intravedere il tentativo di riportare i soggetti su una scena che, dal punto di vista della narrazione, era egemonizzata da concetti come “il sistema”, “la struttura” (non a caso il libro si chiamava Responsabilità limitate perché era sul punto della nozione di responsabilità che lavoravo). Si volevano riportare sulla scena i “soggetti” attraverso l'uso del potenziale simbolico del penale e del linguaggio del penale: da un lato, gli autori di reato con nome e cognome, evidenziando come la colpa non fosse del “sistema” ma di quel soggetto; dall'altro si cercava una legittimazione di sé come soggetti politici, tramite – però – l'assunzione dello statuto di vittime. C'entra qui, ovviamente, anche il declino delle Grandi Narrazioni: il termine oppressione fa riferimento ad una condizione che riguarda tutta la biografia

di un individuo e lo collega ad altre/i nella stessa condizione. Vittima, invece, evoca un'azione singola da parte di singoli, sulla base della quale ci si può associare ad altri che hanno subito la stessa azione. Vittima è un termine che viene mutuato dal linguaggio del penale. Si costruisce così una soggettività neutra (si è vittime, punto) e situazionale (di quella situazione, in quel momento, da parte di quei soggetti in particolare).

Il “paradigma vittimario” applicato alle donne e l'insistere nel discorso pubblico sulla necessità di dover “tutelare” alcune donne (cioè, quelle “perbene”) sono stati elementi importanti per l'ascesa dell'ideologia securitaria? E quanto l'insistere sui “rischi” che noi donne abbiamo il “dovere” di prevenire nel nostro quotidiano, soprattutto nel muoverci nei contesti urbani, è stato uno strumento che ha contribuito a rafforzare le disuguaglianze e a limitare la nostra libertà?

Negli ultimi trent'anni quasi solo alle “vittime” è stata riconosciuta voce e lo statuto di vittima è stato attribuito, in particolar modo, alle donne. In realtà, anche un certo femminismo, appunto il “femminismo punitivo”, è implicato in questo tipo di processo. Come visto, l'ampio uso del penale spinge alla definizione di sé come “vittima” ed il penale viene utilizzato per il suo potenziale simbolico anche da una parte del femminismo. Ritengo, per esempio, che l'attuale prevalenza del termine “violenza” rispetto a termini come sfruttamento, oppressione, discriminazione, ecc., abbia a che vedere con il linguaggio del penale e a sua volta

⁵ “Definisco femminismo punitivo le mobilitazioni che, richiamandosi al femminismo e alla difesa delle donne, si fanno protagoniste di richieste di criminalizzazione (introduzione di nuovi reati negli ordinamenti giuridici) e/o di aumenti delle pene per reati già esistenti” (T. Pitch, 2022, p. 53).

riduca processi e fenomeni complessi ad una sola dimensione, ossia quella penale. Ne deriva una lettura semplificata (e orizzontale) della società, non più divisa tra “oppressi” e “oppressori”, ma tra “buoni” e “cattivi”. Il “paradigma vittimario” è centrale nelle politiche e nelle retoriche sulla sicurezza. Il discorso securitario si concentra sullo spazio pubblico e sui “rischi” cui la donna può andare incontro nel contesto urbano, non tenendo conto del fatto che la maggior parte della violenza maschile contro le donne avviene all’interno delle mura domestiche, da parte di partner, ex partner, parenti ed amici. Di fatto, le retoriche e le politiche securitarie hanno rafforzato le disuguaglianze di genere, potenziando un controllo sul corpo delle donne che ha sempre caratterizzato il modo di rapportarsi al sesso femminile. Non bisogna, infatti, dimenticare come alle donne sia sempre stato detto di stare attente, non far questo, non far quello, insistendo sui “rischi” da evitare e sugli atteggiamenti da assumere per prevenirli. Noi donne interiorizziamo questo tipo di imperativi e, spesso, tendiamo, più o meno consapevolmente, ad auto-limitarci, con una grave compressione della nostra libertà. Negli anni ’70 le femministe dicevano di “riprendersi la notte”, affermando un’idea completamente antitetica rispetto alle politiche attuali, ossia che la sicurezza negli spazi pubblici deriva dal fatto che si possano attraversare liberamente, che quante più donne vi sono per le strade tanto più queste saranno sicure. Per tutte e tutti.

Sempre nel suo ultimo libro, lei evidenzia come un’aggravante del femminismo punitivo odierno sia quello per cui “la «nostra»

soggettività politica si costruisce attraverso la definizione delle «altre» come vittime, con la conseguenza che noi parliamo e le «altre», le vittime, sono da noi parlate e, dunque, ridotte al silenzio” (T. Pitch, 2022, p. 57). Parole che mi hanno fatto ritornare alla mente quanto detto da *hooks bell* che ben evidenziava come bisogna temere non solo chi parla per le altre ma anche chi vuole che le altre parlino non con la voce della resistenza ma solo con quella della privazione, della ferita, che raccontino solo del loro dolore (*hooks bell, 2020*)⁶. Quali sono, rispetto a ciò, le conseguenze di questo femminismo punitivo che sembra disattendere quel “potersi dire da sé”

⁶ “Noi siamo state ri-scritte. Siamo «Altro». Siamo il margine. Chi parla e a chi. Dove collochiamo noi stesse e i nostri compagni. Costretti al silenzio. Temiamo chi parla di noi, chi non parla a noi e con noi. Sappiamo che cosa significa essere costretti al silenzio. Certo, sappiamo che le forze che ci hanno fatto tacere, poiché non hanno mai voluto farci parlare, sono ben diverse dalle forze che ci dicono: parla, raccontami la tua storia. Unica condizione: non parlare con la voce della resistenza. Parla soltanto da quello spazio al margine che è segno di privazione, ferita, desiderio insoddisfatto. Racconta solo del tuo dolore” (*hooks bell, 2020* p. 133). “È il cosiddetto «modello nordico» inaugurato in Svezia nel 1999 e, poi, adottato in Norvegia, Islanda, Francia, Irlanda, Irlanda del Nord, Canada, Corea del Sud e Israele, oltre a essere stato oggetto di varie raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa. È il modello che prevede la criminalizzazione dei clienti della prostituzione insieme all’offerta di aiuto e assistenza per le donne che scelgono di lasciare il mestiere. È infatti un modello che si fonda sulla visione della «buona vittima» pronta ad accettare l’aiuto proposto. Il corollario è che, se invece non l’accetta, non è più buona e dunque non è più una vera vittima” (T. Pitch 2022, p. 75).

che era un portato rivoluzionario dei movimenti femministi degli anni '70?

Le conseguenze sono molteplici. In primo luogo, il femminismo punitivo porta a pensare che tutto sia risolvibile con il penale; quando, invece, il penale dovrebbe essere considerato una parte del problema e non della soluzione. La seconda conseguenza è, infatti, la rilegittimazione di una giustizia penale che sappiamo essere classista, razzista e sessista. Infine, l'ulteriore effetto è quello di rinunciare a ciò che era il nucleo portante del femminismo della mia generazione: ciascuna parla per sé a partire da sé e dalla propria esperienza. L'esempio della prostituzione è emblematico: una parte del femminismo punitivo afferma la necessità di introdurre il c.d. modello nordico proprio per "proteggere" le prostitute. Molte delle *sex workers* interpellate, per contro, affermano di non voler quel tipo di regolamentazione. Tuttavia la loro posizione è sminuita, liquidata di fatto con un "sei una poveretta, non devi parlare perché sei una vittima".

Giorgia Serughetti sottolinea come abbiamo ancora una concezione della prostituzione largamente plasmata su una nozione di pericolo: la prostituta come soggetto pericoloso o in pericolo (G. Serughetti, 2022). D'altronde, il modello nordico parte dal presupposto di dover "proteggere" le prostitute considerandole sempre in pericolo; le ordinanze sindacali e gli ordini di allontanamento le sanzionano in quanto corpo pericoloso ed indecoroso. In entrambi i casi si favoriscono i processi di

stigmatizzazione e non si accetta che la prostituzione possa anche essere una "libera scelta".

Bisogna sempre capire cosa significa "libertà di scelta". Su fronti diversi dal mio, due filosofe del diritto, Alessandra Facchi e Orsetta Giolo (2020) hanno scritto un libro molto bello ed efficace. Dico su fronti diversi dal mio perché Alessandra Facchi ha curato la pubblicazione del libro di Catharine MacKinnon (2012) ed io con la MacKinnon, per quanto sia una bravissima avvocatessa, voglio avere molto poco da che spartire. Quando si dice che "prostituirsi non è mai una libera scelta" non è chiaro cosa debba intendersi per "prostituzione". Le prostitute non sono solo quelle che vediamo per la strada. Se per prostituzione si intende la vendita di servizi sessuali, il panorama è enorme e molto variegato. Abbiamo pure l'emergere di una nuova professione, ossia quella che consiste nell'offrire servizi sessuali alle persone diversamente abili.

In ogni caso, sul c.d. "modello nordico" ho una netta contrarietà, che non è solo mia. In Italia abbiamo molte persone che lavorano su questo punto, tra gli altri il Gruppo di Ricerca Italiano su Prostituzione e lavoro Sessuale (GRIPS) e il gruppo di Esperti/e contro Sfruttamento e Tratta (EcST) che stanno promuovendo un appello contro l'introduzione, nel nostro Paese, del "modello nordico". Peraltro, sappiamo che molte persone che lavorano nell'ambito dell'offerta di servizi sessuali non sono solo donne ma anche trans. Certamente molte vivono situazioni di coercizione, violenza, tratta. Ma la tratta a scopo di sfruttamento sessuale si contrasta con politiche migratorie

differenti, come ben evidenzia il libro dell'argentina Marisa (2021).

Vorrei chiudere quest'intervista con una domanda sull'annoso rapporto tra legalità e giustizia, con cui peraltro termina il libro "Il malinteso della vittima". Davanti a misure contro i poveri, i marginali delle nostre città, gli attivisti; davanti ad una legalità che sembra disattendere il dettato della nostra Costituzione, possiamo appellarci alla giustizia? C'è ancora un conflitto irrisolto tra Antigone e Creonte? Se il femminismo punitivo rischia di schierarsi, sempre e comunque, con Creonte; quale dovrebbe essere il ruolo di una lettura femminista della cultura punitiva? Quello di mantenere un punto di vista esterno?

Nell'ultima parte del mio libro (T. Pitch, 2022) è contenuto un saggio di Luigi Ferrajoli proprio sul rapporto tra Antigone e Creonte. In ogni caso, il femminismo punitivo, avallando l'idea che la "giustizia" sia la "giustizia penale", sicuramente si schiera con Creonte. Ovviamente Creonte non ha sempre torto. Ma una lettura femminista della cultura punitiva dovrebbe recuperare un punto di vista esterno, dai margini

.

Bibliografia

Associazione Differenza Donna, Storica sentenza. *Differenza Donna vince ricorso contro gli stereotipi sessisti nei tribunali italiani* (2022), 19 luglio 2022, reperibile in www.differenzadonna.org

Baratta Alessandro (2001), *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti*, in Mauro Palma, Stefano Anastasia, a cura di, *La bilancia e la misura. Giustizia, sicurezza e riforme*, editore Franco Angeli, Milano.

Bukowski Wolf (2019), *La buona educazione degli oppressi. Piccola storia del decoro*, Edizione Alegre, Roma.

Bukowski Wolf, *Chi può raccontare il securitarismo di sinistra?*, 4 luglio 2019, sul sito della casa editrice Alegre, <https://edizionalegre.it/>

Di Nicola Travaglini Paola, *Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 3/2022 - Il caso A.F. contro Italia davanti al Comitato CEDAW*, 29 luglio 2022, sul sito della Rivista online Sistema Penale, www.sistemapenale.it

Facchi Alessandra, Giolo Orsetta (2020), *Libera scelta e libera condizione. Un punto di vista femminista su libertà e diritto*, il Mulino, Bologna.

Ferrajoli Luigi (2022), *Giustizia e legalità: i tempi di Antigone e Creonte nei percorsi, passati e futuri, della lotta per i diritti*, in Stefano Anastasia, Tamar Pitch, a cura di, *Legalità, giustizia, disuguaglianza. Una crisi contemporanea*, Carocci editore, Roma, pp. 19-42.

Garland David (2004), *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, il Saggiatore, Milano.

hooks bell (2020), *Elogio del margine*, Tamu Edizioni, Napoli

MacKinnon Catharine (2012), *Le donne sono umane?*, Laterza, Roma-Bari.

Pitch Tamar (1989), *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Feltrinelli, Milano.

Pitch Tamar (2000), *I rischi della sicurezza urbana*, "Parolechiave", nn. 22, 23, 24, pp.71-98.

Pitch Tamar (2001), *Sono possibili politiche democratiche per la sicurezza?*, "Rassegna Italiana di Sociologia", n. 1, gennaio-marzo, pp. 137-158.

Pitch Tamar, Ventimiglia Carmine (2001), *Che genere di sicurezza. Donne e uomini in città*, Franco Angeli, Milano.

Pitch Tamar (2019), Recensione a "La buona educazione degli oppressi. Piccola storia del decoro" di Wolf Bukowski (Edizioni Alegre, 2019)", 20 giugno 2019, pubblicato in Studi sulla questione criminale online, <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/>

Pitch Tamar (2022), *Il malinteso della vittima. Una lettura femminista della cultura punitiva*, edizioni Gruppo Abele, Torino.

Serughetti Giorgia (2022), *Il genere della devianza: prostituzione e tratta*, in Tamar Pitch, a cura di, *Devianza e questione criminale. Temi, problemi e prospettive*, Carocci, Roma, pp.119-135.

Simon Jonathan (2008), *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America*, Raffaello Cortina Editore, Milano.

Simon Jonathan, Feeley Malcolm M. (1992), *The New Penology: notes on the emerging strategy of corrections and its implications*, "Criminology", XXX, n. 4, pp.449-474.

Simon Jonathan, Feeley Malcolm M. (1994), *Actuarial Justice: the emerging new criminal law*, in David Nelken, eds., *The Futures of Criminology*, Sage, London, pp. 173-201.

Tarantino Marisa (2021), *Ni víctimas, ni criminales: trabajadoras sexuales. Una crítica feminista a las políticas contra la trata de personas y la prostitución*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.